



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 05-03-2025

Messaggio n. 801

OGGETTO: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2025 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. Premessa

Con il messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024 sono state fornite indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Con il presente messaggio, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2026.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella Gestione ex ENPALS trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1°

giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3.

In materia di accesso al beneficio per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, si fa rinvio, inoltre, alle istruzioni fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018.

In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

2. Destinatari del beneficio

2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6*	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,, e successive modificazioni.					

2.2 Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il

raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.					

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.					

2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

3. Regime delle decorrenze

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto Scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2025 e relativa documentazione

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2025 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo "AP45" e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell'attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l'attività svolta. Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 2012, tutta la documentazione da analizzare deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate *"ora per allora"*.

Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell'articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.

Si precisa, infine, che ai fini dell'applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare in modo inequivocabile, l'adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.

5. Comunicazione dell'Ente previdenziale al soggetto interessato

In esito alla domanda di accesso al beneficio, l'Istituto comunica al lavoratore interessato:

1. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
2. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
3. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2025 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l'Istituto comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva, in quanto l'efficacia del provvedimento è subordinata all'accertamento dell'effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L'accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell'accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

I requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al momento del pensionamento.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall'interessato o dai dati di archivio in possesso dell'Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l'accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga